



# CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 del 27-07-2021

## OGGETTO

PROCEDIMENTO RG. N. 1701/2020. ORDINANZA TRIB. AV. N. 592/2021. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A, DEL D.LGS 267/2000. DETERMINAZIONI.

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 19:30 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di Presidente.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Vice Segretario Comunale Bocchino Dott.ssa Italia Katia.

Intervengono:

Nazzaro Anna	P	Del Mauro Massimiliano	P
Moschella Vincenzo	A	Antonacci Salvatore	P
Palladino Nunzia	P	De Venezia Anna	P
Urciuoli Stefania	P	Spagnuolo Paolo	A
Musto Mirko	P	Mazzariello Francesco	P
Pesca Costantino	P	Landi Domenico	P
Gambale Antonella	P	Picariello Maria	A
De Vinco Giuliana	P	Scioscia Fabiola	P

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

Il Sindaco – Presidente dà quindi lettura dell'argomento previsto al punto n. 6 dell'O.D.G. avente ad oggetto: “*Procedimento RG. N. 1701/2020. Ordinanza Tribunale di Avellino N. 592/2021. Riconoscimento Debito Fuori Bilancio Ex Art. 194, Comma 1, Lett. A, del D.Lgs. n. 267/2000. Determinazioni.*”

Dopodiché,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Udito** l'intervento del Sindaco - Presidente, così come risulta dalla registrazione audio contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria e dal resoconto integrale della seduta in data odierna che anche se non materialmente allegato qui si intende integralmente riportato;

**Uditi** gli interventi dei Consiglieri comunali così come risultano dalla registrazione audio contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria e dal resoconto integrale della seduta in data odierna che anche se non materialmente allegato qui si intende integralmente riportato;

**PREMESSO** che:

- il Settore Affari Generali ha comunicato la formazione del seguente debito fuori Bilancio, integrante la previsione di cui all'art. 194, comma 1 lett. a), D.Lgs n. 267/2000:

**Ordinanza Tribunale di Avellino, Giudice unico, n. 592/2021 del 6.04.2021** (Giudizio RG 1701/2020 Di Salvia Giuseppe/Comune) che condanna il Comune al pagamento della somma di € 16.000,00 oltre accessori per competenze in favore dell' Avv. Di Salvia Giuseppe (*relative a incarichi per Ricorso Cassazione RG 3967/16, Giudizio ottemperanza TAR Salerno RG 1465/12 e Giudizio riassunzione TAR Napoli RG 933/13 Alvino/Comune*), nonché al pagamento della somma di € 2.500,00 oltre accessori ed esborsi per spese giudiziali, riconducibile alla fattispecie disciplinata dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs 267/2000.

- il giudizio RG 1701/2020 era stato promosso dall'Avv. Mario Di Salvia dinanzi al Tribunale di Avellino, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ai sensi dell'art. 14 D.Lgs 150/11, e con istanza incidentale ex art. 186 bis c.p.c., notificato al Comune in data 15/07/2020, prot. n. 21440, per il pagamento delle maggiori spettanze professionali per l'attività prestata nei seguenti giudizi:

1. RG 3967/2016 Impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione e istanza di sospensiva ai sensi dell'art. 373 c.p.c. avverso la Sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3740/2011 relativa all'occupazione di un suolo alla Contrada Ischia per la realizzazione di un insediamento provvisorio in favore dei terremotati, con la quale il Comune era stato condannato al risarcimento per occupazione illegittima e per l'intervenuta appropriazione acquisitiva dell'area (Delibera G.C. n. 79/2012 e Delibera G.C. n. 100/2012);
2. RG 3576/2012 Opposizione atto di precetto dinanzi al Tribunale di Avellino, notificato in data 2/07/2012, prot. n. 8356 per il pagamento della somma di euro 477.614,36 oltre spese successive, al fine di contestare il diritto della istante a precettare le somme già liquidate dall'Ente (Delibera G.C. n. 118 del 3/07/2012);
3. Costituzione avverso il ricorso in ottemperanza, notificato in data 17/10/2012, dinanzi al TAR Campania Sez. Salerno per esecuzione di giudicato della Sentenza Corte di Appello di Napoli n. 3740/2011 (Delibera G.C. n. 178/2012).

- Il giudizio n. 1701/2020 era stato oggetto di precedente Ordinanza collegiale n. 2169/2020 di definizione del procedimento relativo alla domanda sulle competenze relative al giudizio RG 3576/2012, riconosciuta quale debito fuori bilancio con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 7.12.2020, e di Ordinanza di separazione dei procedimenti del 15.09.2020 che disponeva la prosecuzione del procedimento in ordine alle domande, di competenza non collegiale, sulle

competenze professionali relative ai giudizi sub 1) e sub 3) oggetto dell' Ordinanza n. 592/2021 di cui al presente provvedimento.

- Il debito residuo da riconoscere, tenuto conto degli impegni già assunti dal Comune, ammonta ad € 23.069,80.

#### CONSIDERATO CHE:

- la sentenza esecutiva di condanna costituisce condizione necessaria e sufficiente al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio da parte dell'Ente, posto che il debito si impone in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale (Corte dei conti Friuli-Venezia Giulia, con deliberazione del 04/04/2005).
- la fattispecie di debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive si distingue nettamente dalle altre per il fatto che l'Ente, indipendentemente da qualsivoglia manifestazione di volontà, è tenuto a saldare il debito in forza della natura del provvedimento giurisdizionale che obbliga chiunque e, quindi, anche l'Ente pubblico ad osservarlo ed eseguirlo (art. 2909 cod. civ.). In questo caso l'Ente locale non ha alcun margine discrezionale per decidere se attivare la procedura di riconoscimento o meno del debito perché è comunque tenuto a pagare, posto che in caso contrario il creditore può ricorrere a misure esecutive per recuperare il suo credito, con un pregiudizio ancora maggiore per l'ente territoriale (sul punto Cfr. Corte conti, sez. riun. Reg. Sicilia, 23 febbraio – 11 marzo 2005, n. 2/pareri; sez. Lombardia, 17 gennaio 2007, n. 1/PAR).
- la delibera consiliare svolge una duplice funzione, per un verso, tipicamente giuscontabilistica, finalizzata ad assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio; per l'altro, garantista, ai fini dell'accertamento dell'eventuale responsabilità amministrativo-contabile (cfr. ex multis: Corte dei conti, Sezione Regionale per la Puglia n.180/PRSP/2014).
- la disciplina legislativa di cui al Titolo III capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.
- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari.
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente.
- nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005).
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia -delibera n. 401/2012).
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del

debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. I, 16.06.2000, n. 8223);

#### DATO ATTO che:

- il legislatore ha previsto che i relativi provvedimenti consiliari di riconoscimento debbano essere trasmessi alla competente Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27/12/2002 n. 289, affinché il giudice contabile possa valutare gli eventuali profili di danno erariale a carico di chi li ha cagionati.
- con le modifiche apportate all'art. 239 del TUEL, ad opera dell'art. 3, comma 1, lett. o) del D.L. 174/2012, è stato reso obbligatorio il parere dell'organo di revisione sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio. Tale parere deve essere incentrato sulla verifica dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento, sull'analisi delle cause che hanno determinato il debito e sulla copertura finanziaria individuata dall'Ente.

#### CONSIDERATO che:

- la Corte dei Conti della Lombardia della Corte dei Conti (delibera n. 265/2017/PAR del 27 settembre 2017), riscontrando un quesito in merito, ha precisato che *"...In ossequio alla disposizione di cui al punto 5.2 dell'allegato A2 del decreto legislativo 118/2011, è evidente che in occasione di un contenzioso occorre accantonare nel fondo rischi contenzioso una somma adeguata per l'eventuale soccombente nel giudizio. Se poi l'ente è risultato soccombente sia in primo che in secondo grado (Tribunale e Corte di Appello) appare ancora più doveroso l'accantonamento delle somme nel suddetto fondo in quanto il rischio di soccombente appare molto alto. Il debito derivante dalla sentenza (condanna che ha per oggetto le sole spese legali per il giudizio) determina dunque un debito fuori bilancio se non è stato disposto un accantonamento di somme nel fondo rischi."*
- Secondo invece il parere della Corte dei Conti Sez. Campania reso con delibera n. 249 dell'8/11/2017, un "accantonamento" non costituisce in sé una copertura di bilancio, in quanto su di esso non è possibile impegnare e pagare spesa, essendo previamente necessario – verificatosi il rischio cui l'accantonamento è funzionale – effettuare una variazione di bilancio per fornire la capienza finanziaria necessaria ai programmi interessati dalla spesa sopravvenuta, previoriconoscimento della stessa conformemente al regime stabilito dagli artt. 175, 176 e 194 del TUEL.
- Secondo i magistrati campani *"...La necessità di porre in essere la procedura di "riconoscimento" del debito fuori bilancio (art. 194 TUEL), anche in presenza di un accantonamento a Fondo rischi, si impone in ragione della duplice sottostante ratio legislativa della disposizione citata: da un lato, recuperare gli equilibri rintracciando in bilancio e destinando eventuali risorse disponibili per la copertura del debito emerso; dall'altro evidenziare eventuali profili di responsabilità correlati alla dinamica della trasformazione della passività potenziale in "debito" attuale e certo (cfr. SRC Campania n. 3/2017/PRSP, § 3.1.1) 1.1. Con riguardo alla prima finalità, si deve infatti ricordare che un "accantonamento" non costituisce in sé una copertura di bilancio. Pertanto, su di esso non è possibile impegnare e pagare spesa (art. 167, comma 3, TUEL), essendo previamente necessario – verificatosi il rischio cui l'accantonamento è funzionale – effettuare una variazione di bilancio per fornire la capienza finanziaria necessaria ai programmi interessati dalla spesa sopravvenuta, previo riconoscimento della stessa (art. 176, 175 e 194 TUEL). Il riconoscimento determina la competenza finanziaria, in quanto sancisce la sopravvenuta "certezza" dell'obbligazione, che costituisce un presupposto, insieme alla esigibilità (che nel caso dei provvedimenti giurisdizionali è insita nell'esecutività della sentenza) per la registrazione in bilancio della passività; detto in altri termini, solo con la sentenza esecutiva maturano i presupposti per l'imputazione a bilancio della spesa, laddove in assenza di contenzioso, la competenza finanziaria e/o economica, sarebbe stata più risalente. Con riguardo alla seconda finalità legislativa, si deve rammentare che la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio non può non comportare l'analisi della vicenda sottostante di nascita della passività potenziale e della sua trasformazione in debito certo, tanto a livello amministrativo, valorizzando la funzione di indirizzo del Consiglio in materia di bilancio, tanto*

sotto il profilo contabile, con il correlato obbligo di trasmissione della delibera di riconoscimento alla competente Procura della Corte dei conti (art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002).

**RILEVATO**, dunque, che qualora si sia in presenza di una sentenza esecutiva che dispone in materia di spese legali e l'ente, conformatosi alla relativa prescrizione legislativa, abbia accantonato nello specifico "Fondo rischi" la relativa somma da liquidare, deve procedersi, ai sensi dell'art. 187 c. 3, ad apportare al bilancio di previsione una variazione di bilancio, spostando materialmente le risorse accantonate sugli stanziamenti veri e propri del programma interessato, così che esse possano essere oggetto di gestione liquidatoria. All'uopo deve essere osservato l'inderogabile procedimento di spesa di cui all'art. 194 n. 1 lett. a) del TUEL, riconoscendo il debito, per l'obbligazione che si è giuridicamente perfezionata con l'esecutività della sentenza, come fuori bilancio, da sottoporre alla valutazione del Consiglio Comunale e, successivamente, da comunicare alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002.

**VALUTATA** positivamente da parte dell'Organo consiliare la sussistenza dei presupposti di riconoscibilità, nella funzione indefettibile ed inderogabile di indirizzo e controllo prima del pagamento.

**PRECISATO**, in riferimento ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità per via dei provvedimenti giudiziari a monte, che la delibera consiliare è volta a ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno di esso.

**ACQUISITO** il parere favorevole del Revisore di Conti dott. Stabile Marco verbale n. 12 del 29/06/2021 acquisito al prot. n. 18534/2021.

**DATO ATTO** che trattasi esclusivamente di sorta capitale senza alcun aggravio di interessi aggiuntivi rispetto a quelli dovuti in virtù di sentenza.

**RITENUTO** dover provvedere al riconoscimento del debito sopra descritto.

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di contabilità.

**VISTO** l'art. 194 del TUEL (D.Lgs 267/2000).

**ACQUISITO**, in via preliminare, il prescritto parere tecnico di ciascun Responsabile di Settore e/o di Servizio, competente *ratione materiae*, ed il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria in quanto il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Conss. Mazzariello, Landi e Scioscia) su n. 14 consiglieri presenti;

#### **DELIBERA**

- DI RICONOSCERE**, per le motivazioni in premessa indicate, ad integrazione degli impegni di spesa assunti dal Comune, la legittimità del debito complessivo di € 23.069,80, oltre interessi dal provvedimento giudiziale al saldo, derivante dalla Ordinanza del Tribunale di Avellino, Giudice Unico, n. 592/2021 del 6.04.2021, pronunciata a seguito di Ordinanza collegiale di separazione dei procedimenti nel giudizio N. 1701/2020 RG promosso con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., di cui € 19.136,00 per il pagamento a favore dell'Avv. Giuseppe Di Salvia delle maggiori spettanze professionali reclamate e riconosciute giudizialmente per l'attività prestata nei giudizi *Ricorso Cassazione RG 3967/16, Giudizio ottemperanza TAR Salerno RG 1465/12 e Giudizio riassunzione TAR Napoli RG 933/13 Alvino/Comune*, ed € 3.933,80 per il pagamento a favore dell'Avv. Mario Di Salvia delle spese giudiziali ed esborsi del giudizio N. 1701/2020 RG, riconducibile alla fattispecie disciplinata dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs 267/2000.
- DI DARE ATTO** della sussistenza dei requisiti di legittimità e finanziabilità del debito fuori bilancio, innanzi riconosciuto, in conformità alle previsioni dell'art. 194 del D.Lgs n.267/00.

3. **DI DARE ATTO** che la spesa per il debito oggetto di riconoscimento trova copertura nello schema di Bilancio 2021/2023, esercizio 2021, a valere sul capitolo 124/8 che presenta la necessaria disponibilità.
4. **DI DEMANDARE** ai Settori I e VII i conseguenti provvedimenti di liquidazione e pagamento.
5. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, L. 289/2002 a cura del Responsabile del VII Settore.

Successivamente,

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su proposta del Sindaco-Presidente che rappresenta l'urgenza di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Conss. Mazzariello, Landi e Scioscia) su n. 14 consiglieri presenti;

#### **DELIBERA**

**Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente  
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo

Il Vice Segretario Comunale  
F.to Bocchino Dott.ssa Italia Katia

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 30-08-2021

Dal Municipio, li 30-08-2021

Il Segretario Generale  
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-07-2021

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 30-08-2021

Il Segretario Generale  
F.to Dott. Beniamino Iorio

VISTO DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario  
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

VISTO DI Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Settore  
F.to Geom. Alfredo Berardino

VISTO DI Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Settore  
F.to Geom. Felice De Cicco

VISTO DI Regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore  
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 30-08-2021

Il Segretario Generale  
Dott. Beniamino Iorio